

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2491

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

e col Ministro della Difesa

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1990

—————

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, firmata a Roma il 5 febbraio 1990

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'unito disegno di legge si intende garantire la piena attuazione sul piano normativo interno della Convenzione firmata a Roma il 5 febbraio 1990, fra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica, mirante ad introdurre una modifica nel tracciato del confine italo-svizzero, originariamente stabilito dall'apposito accordo del 24 luglio 1941, nel settore della diga di Livigno.

L'applicazione della Convenzione in parola non implica alcun mutamento rilevante del confine nazionale, trattandosi infatti di una permuta di terreni in termini di identica superficie (con l'eccezione di tolleranze di entità limitata dovute all'esecuzione dei lavori di confine), di pari valore ed egualmente contigui al complesso del territorio nazionale.

In particolare, l'accordo prevede una rettifica del confine nel tratto Ova Chascha-

bella o Torrente della Cera - Ova dal Gal o Acqua del Gallo - Fiume Spöl, mediante lo scambio di uguali superfici - pari a circa 21.020 metri quadrati - tra i due Stati.

Scopo di tale permuta è quello di procedere ad una precisa delimitazione del confine, ovviando in tal modo al fatto che la costruzione della diga di Livigno e delle opere ad essa connesse venne realizzata in lieve difformità dal progetto originario, provocando di conseguenza una redistribuzione delle acque del bacino dello Spöl.

L'effetto della rettifica contemplata sarà quindi quello di assicurare un'equa ripartizione delle acque del suddetto bacino, seguendo il noto criterio della linea mediana.

L'unito disegno di legge non è stato corredato della relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, fatta a Roma il 5 febbraio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente
una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno

Il Presidente della Repubblica Italiana

e

il Consiglio federale svizzero

considerata l'opportunità di rettificare il tracciato del confine
nel settore della diga di Livigno, hanno deciso di concludere una
Convenzione e a tale fine hanno nominato quali loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana

il Professor Luigi Ferrari Bravo, Capo del Servizio del Contenzioso
Diplomatico, dei Trattati e degli Affari Legislativi del Ministero
degli Affari Esteri;

Il Consiglio federale svizzero

il Signor Mathias Krafft, Ambasciatore, Capo della Direzione del
Diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli
affari esteri;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in
buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

A parziale modifica della Convenzione del 24 luglio 1941
tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia per la
determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra

Cima Garibaldi o Run Do e il Mont Dolent, il tracciato della frontiera italo-svizzera nel tratto Ova Chaschabella o Torrente della Cera - Ova dal Gal o Acqua del Gallo - Fiume Spöl; tra i cippi 6E (R) e 5A, è rettificato, mediante uno scambio di uguali superfici tra i due Stati, di mq. 21.020 circa, conformemente al piano allegato a scala 1:5000 che fa parte integrante della presente Convenzione.

Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entità che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

Articolo 2.

Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Commissione per la manutenzione del confine italo-svizzero procederà:

- a) alla materializzazione del tracciato di confine quale è definito dal piano di cui all'articolo 1, comma 1,
- b) a compilare la documentazione descrittiva del tracciato di confine di cui alla lettera a).

Articolo 3.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Berna.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.


In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Roma il 5 febbraio 1990 in due esemplari originali, in lingua italiana.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



PER LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA



COMMISSIONE MANUTENZIONE CONFINE ITALO-SVIZZERO

Impianto di accumulazione di Livigno

Cippi di riferimento

lungo il tratto di confine sommerso

Spöl - Acqua del Gallo - Ova Chaschabella

Corografia 1:5000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

